

COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

del cimitero

del 18 dicembre 2013

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO

Richiamate le disposizioni dell'Art. 40 della Legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989 e il coordinamento sanitario e ogni altra norma applicabile.

TITOLO I – AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Amministrazione

Il cimitero di Morcote di proprietà comunale è amministrato dal Municipio, riservate le competenze del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio di sanità.

Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma di Regolamento comunale.

TITOLO II – SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 2 Area del cimitero

L'area del cimitero è così suddivisa:

- a) campi per sepolture a tempo determinato
(concessione ventennale non rinnovabile)
- b) campi per sepolture a tempo determinato
(concessione ventennale rinnovabile)
- c) posti nel colombario (loculi)
(concessione cinquantennale)
- d) loculi cinerari
(concessione ventennale rinnovabile)
- e) cappelle private e tombe di famiglia
(concessione a tempo indeterminato)
- g) ossario e cinerario comune

La suddivisione delle aree è stabilita nei piani allestiti dal Municipio.

Con l'approvazione del nuovo regolamento del Cimitero, non potranno più essere rilasciate nuove autorizzazioni per la tumulazione di salme nei colombari.

Art. 3 Campi per sepolture

Le fosse dei campi per sepolture devono avere le dimensioni seguenti:

- a) per adulti
 - m 2.00 di lunghezza (misura in superficie)
 - m 0.90 di larghezza
 - m 1.80 di profonditàLe lastre di copertura devono distare minimo 10 cm. dal bordo della parcella

- b) per bambini
 - m 1.60 di lunghezza
 - m 0.60 di larghezza
 - m 1.50 di profonditàLe lastre di copertura devono distare minimo 10 cm. dal bordo della parcella

E' ammessa la doppia sepoltura nei campi ventennali rinnovabili a condizione che:

- a) La prima sia stata effettuata ad una profondità superiore di 40 cm (m 2.20).
- b) La concessione venga rinnovata per ulteriori 20 anni.

Art. 4 Assegnazione dei campi

I posti per fosse sono assegnati di regola secondo la progressione risultante dalle planimetrie al momento della richiesta a seguito del decesso.

La concessione di posti in cappelle private e tombe di famiglia viene revocata se entro 5 anni dal rilascio della concessione le stesse non vengono realizzate. Il sedime torna a disposizione del Comune senza indennizzo.

Art. 5 Loculi cinerari

La concessione dei loculi cinerari è data al momento del decesso.

I loculi sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

Art. 6 Ossario / cinerario comuni

L'ossario / cinerario è destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a scheletro o a cenere (urna).

Art. 7 Concessioni e rinnovi

La concessione per tombe e loculi cinerari è a pagamento per un periodo di 20 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile per altri 20 e così di seguito.

Il rinnovo della concessione è richiesto al Municipio dai familiari.

Altre persone possono chiedere il rinnovo al Municipio per iscritto al più tardi 6 mesi prima della scadenza a condizione che se ne assumano i costi.

Non sono soggette a questo articolo le tombe di famiglia.

Art. 8 Effetto della concessione

La concessione di posti di sepoltura a tempo determinato, di colombari, di loculi, tombe di famiglia e cappelle private non costituisce un diritto di proprietà ma solo un diritto di occupazione. Essa è trasferibile solo con il consenso del Municipio.

I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica, trascorsi vent'anni dall'ultima sepoltura.

Art. 9 Revoca

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la trasformazione del cimitero, o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

TITOLO III – SEPOLTURA E TUMULAZIONE

Art. 10 Domanda di sepoltura e tumulazione

Per ogni permesso di sepoltura e tumulazione deve essere presentata domanda al Municipio.

Nessuna sepoltura e tumulazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione.

Art. 11 Sepoltura e tumulazione

Nel cimitero comunale sono accolte le salme e le ceneri:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune di Morcote, qualunque fosse in vita il loro domicilio; fanno eccezione a questa norma le persone ospiti di un istituto di cura o di case per anziani nel comprensorio comunale;
- b) delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale;
- c) le persone attinenti di Morcote;
- d) familiari stretti di persone già sepolte a Morcote;

Il Municipio può concedere, su richiesta dei familiari, l'autorizzazione alla sepoltura di non domiciliati e non attinenti.

Le spese di scavo delle fosse e della sepoltura sono a carico dei familiari.

Art. 12 Disposizioni per la sepoltura e tumulazione

Per le sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- a) i feretri devono essere di materiale degradabile e muniti di coperchio;
- b) nei campi previsti all'art. 2 è proibito l'impiego di feretri di zinco; possono essere utilizzati unicamente nelle cappelle private e tombe di famiglia;
- c) nei loculi cinerari le ceneri devono essere contenute in urne apposite;
- d) sottostrutture in cemento per feretri non sono ammesse.

Art. 13 Urne

Per le urne valgono le seguenti disposizioni:

- a) in un loculo cinerario possono essere collocate a dipendenza della grandezza della celletta da 1 a 6 urne.
- b) in un loculo cinerario interrato possono essere collocate al massimo 4 urne;
- c) le urne cinerarie possono pure essere collocate in cappelle private, tombe di famiglia o campi per la sepoltura a tempo determinato (concessione rinnovabile) già in concessione.

Art. 14 Occupazione loculi e chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi, il concessionario provvede a sue spese alla relativa chiusura. Quest'ultima deve essere eseguita (scritta, fotografia, vaso, ecc.) secondo il modello di quelle esistenti e come descritto all'art. 21.

Art. 15 Feretri

Un feretro può contenere solo una salma, a eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.

TITOLO IV – ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME

Art. 16 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)

Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono ordinate dal Municipio, dopo la scadenza delle concessioni.

Le spese sono a carico del Comune.

Art. 17 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie comprese quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero sono a carico dei richiedenti.

Art. 18 Ossario-cinerario

Le ossa e le ceneri rinvenute in occasione delle esumazioni e alla scadenza delle concessioni sono raccolte nell'ossario-cinerario comune.

A richiesta possono essere collocate in una fossa per la quale è data una concessione valida, a spese dei richiedenti.

TITOLO V – TOMBE E MONUMENTI

Art. 19 Autorizzazioni

L'allestimento di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa la presentazione della domanda scritta corredata dal progetto in due esemplari.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Per tombe e monumenti il Municipio può avvalersi della consulenza di commissioni Municipali o di uffici cantonali competenti.

Art. 20 Monumenti

Nei campi per sepolture possono essere posati monumenti, croci o altri segni funebri, che non superino le seguenti misure: m 0.80 di larghezza, m 1.80 di lunghezza, m 1.20 di altezza massima. Sono riservate le disposizioni generali dell'art. 24.

Art. 21 Loculi cinerari

A chiusura dei loculi cinerari è posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio il nome e il cognome del defunto, eventualmente i titoli, l'anno di nascita e di morte ed eventualmente una croce o altro segno.

Sarà permesso applicare sulla lastra una foto ceramica e un vaso portafiori di tipo e misura autorizzati dal Municipio.

Altre iscrizioni devono essere approvate dal Municipio.

Le spese relative a quanto sopra sono a carico del richiedente.

Art. 22 Proprietà

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione, previa pubblicazione sul Foglio Ufficiale, se necessario.

Se un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

In tal caso il Municipio potrà far rimuovere o asportare detti monumenti e segni funerari i quali passeranno in proprietà del Comune senza diritto di risarcimento.

Le spese sono a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 23 Rimozione

Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entrerà in possesso e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

È riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 24 Disposizioni generali

Allo scopo di conseguire la disciplina e il decoro, si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoli di pietra lungo i viali, anche se compresi nell'area concessa non possono essere manomessi, ma devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) i monumenti addossati ai muri non devono oltrepassare il piano di posa della copertina di granito;
- d) è vietata la posa di vasi, fiori e corone davanti ai cinerari, salvo per i funerali e per l'annuale commemorazione dei defunti.
- e) per la delimitazione delle tombe è escluso l'utilizzo di materiali artificiali quali polistiroli, vetroresine e simili.

Art. 25 Responsabilità

Durante i lavori di allestimento di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc., l'esecutore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 26 Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa e non superino l'altezza di m 1.20.

In caso contrario il Municipio, previa comunicazione agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti. Le spese sono a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

TITOLO VI – ORDINE E CONTROLLO

Art. 27 Competenze

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

Art. 28 Custodia

Il Municipio affida la custodia, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero alla Cancelleria Comunale o a terzi mediante mandato di prestazione.

Esso ha il compito di:

- a) custodire le chiavi degli accessi ai cimiteri e dei locali in essi compresi, col divieto assoluto di affidarle a terzi;
- b) controllare il trasporto delle salme;
- c) sorvegliare tutti i lavori di costruzione e di riparazione che avvengano nel cimitero, sia per conto del Comune che dei privati;
- d) curare la conservazione degli stabili, degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- e) proibire l'introduzione, la sepoltura e l'asportazione dal cimitero di qualsiasi salma o di resti di salme, senza l'autorizzazione del Municipio;
- f) vietare il deposito di materiali e l'inizio di lavori non autorizzati dal Municipio;
- g) segnalare al Municipio ogni danno di qualsiasi natura ed eventuali responsabilità di persone o cose.

Art. 29 Registro delle sepolture e tumulazioni

Il Municipio è responsabile dell'aggiornamento del registro delle sepolture e tumulazioni con nome, cognome, paternità, data di nascita e di morte, nazionalità del defunto e persona di riferimento, in conformità con l'autorizzazione municipale, nonché di tutte le indicazioni relative alla sepoltura e tumulazioni.

Il registro è tenuto dalla Cancelleria comunale.

Art. 30 Orario apertura

I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio.

Art. 31 Posa monumenti

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati nell'interno dei cimiteri. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Queste opere potranno essere eseguite esclusivamente nei giorni feriali, durante i normali orari di lavoro.

Art. 32 Animali

L'introduzione di animali nel cimitero è autorizzata. I cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Art. 33 Danneggiamenti e manomissioni

L'autore di danneggiamenti e manomissioni ai cimiteri sarà punito con la multa secondo i disposti del Regolamento comunale, riservata l'azione penale.

TITOLO VII – TASSE DI CONCESSIONE E TARIFFE

Art. 34 Campi per sepolture a tempo determinato

(concessione ventennale non rinnovabile)

Campi per sepolture a tempo determinato.

- a) Persone domiciliate fr. 400.--
- b) Persone attinenti fr. 600.--
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 2'000.--

Art. 35 Campi per sepolture a tempo determinato

(concessione ventennale rinnovabile)

Campi per sepolture a tempo determinato

- a) Persone domiciliate fr. 800.--
- b) Persone attinenti fr. 1'200.--
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 4'000.--
- d) La tassa per il rinnovo corrisponde a quella per la concessione

In caso di doppia sepoltura, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, secondo l'art. 7.

Art. 36 Loculi cinerari

(concessione ventennale rinnovabile)

Loculi cinerari

- a) Persone domiciliate fr. 2'000.--
- b) Persone attinenti fr. 4'000.--
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 10'000.--
- d) La tassa per il rinnovo corrisponde a quella per la concessione

Art. 37 Cappelle e tombe di famiglia

Cappelle e tombe di famiglia

- a) Persone domiciliate, fr. 2'000.-- al metro quadrato
- b) Persone attinenti fr. 4'000.-- al metro quadrato
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 20'000.-- al metro quadrato

Art. 38 Posa di monumenti e lapidi nei campi per sepolture a tempo determinato

Nei campi per le sepolture a tempo determinato, la tassa per la posa di monumenti e simili è di fr. 100.--

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Violazioni del regolamento

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente Regolamento è punito con una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--

Art. 40 Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 41 Altre disposizioni ed entrata in vigore

Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento riguardante il cimitero del 14 dicembre 1992, riservate le concessioni ancora in corso, ed entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali.

Approvato dal Municipio di Morcote, con risoluzione no. 501 dell' 11 novembre 2013.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Approvato dal Consiglio comunale di Morcote in data 18 dicembre 2013

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Giacomo Caratti

Il Segretario:

Luca Cavadini

Gli Scrutatori:

Stefano Fedele

Luca Moretti

Approvato dalla Sezione Enti locali in data 17.04.2014 (decisione no. 166 RE-12622), modifica d'ufficio articoli 35 e 40